

## **Contributi a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator**

MINISTERO DEL TURISMO

### **Il bando**

Il decreto reca le disposizioni applicative per la ripartizione e l'assegnazione della somma di **39 milioni** di euro destinata al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator identificati dai **codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12**.

### **Scadenza**

**22 settembre 2023**

### **Beneficiari**

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere iscritti al Registro delle imprese con i codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12;
- b. essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
- c. avere sede legale in Italia;
- d. essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023 ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62;
- e. non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- g. aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, o alternativamente, essere costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 alla data di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità comprese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023 ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62.

## Quanto può richiedere un beneficiario?

Ai fini della determinazione del contributo i soggetti interessati devono dichiarare:

- a. la differenza tra l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi nel 2019 e l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi nel 2021.
  - b. la differenza tra l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione nel 2019 e l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione nel 2021, che rappresenta una parte dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
    - I. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell'Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator;
    - II. tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, per le provvigioni relative all'intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione;
    - III. l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione.
- L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b):
    - I. 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    - II. 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    - III. 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
    - IV. 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
  - L'ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b):
    - I. 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    - II. 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    - III. 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
    - IV. 5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 di milioni euro nel periodo di imposta 2019
  - Il 50% del contributo richiesto è erogato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande. Il saldo, pari al rimanente 50% del contributo, sarà corrisposto previo esito positivo dei controlli.
  - Qualora il soggetto richiedente sia stato costituito o sia stato autorizzato dopo il 1° gennaio 2020, l'ammontare del contributo teorico sarà pari a 1.500,00 euro, nel limite delle risorse a disposizione. Qualora i contributi calcolati siano inferiori a 1.500,00 euro, l'ammontare del contributo teorico è comunque pari a tale soglia minima, nel limite delle risorse a disposizione.

## Valutazione

Le risorse disponibili, qualora inferiori alla richiesta, sono ripartite tra tutti i beneficiari in modo proporzionale.